



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 118/2022

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

per il tramite del Segretario generale - Struttura Enti locali - Ufficio elettorale
e Servizi demografici

AOSTA

e, per conoscenza,

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

AL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ROMA

ALL'ANCI

ROMA

ALL'ANUSCA

CASTEL S. PIETRO TERME

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022 recante "*Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*". Istruzioni per la trasmissione dal 1° dicembre 2022 dei dati degli elettori da parte dei Comuni mediante i servizi resi disponibili da ANPR.

L'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per



l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, siano definite le modalità di integrazione nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

In applicazione delle suddette norme, è stato adottato il decreto interministeriale in questione, datato 17 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267 del 15 novembre 2022.

Con tale decreto sono definiti l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con i dati relativi all'iscrizione nelle liste elettorali.

Il progetto si colloca nell'ambito dell'ampio processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino.

• • •

Per quanto riguarda i **principali aspetti normativi** del provvedimento in questione, si evidenzia quanto segue.

L'*articolo 3* del decreto disciplina i compiti per l'Ufficiale elettorale del comune, relativamente alle attività di registrazione in ANPR dei dati elettorali specificati nell'allegato 1 del decreto ("Dati liste elettorali"), da effettuarsi tramite l'apposito servizio definito con le specifiche tecniche pubblicate nel successivo allegato 2 ("Servizi per comuni e cittadini - Specifiche tecniche").

L'*articolo 4* prevede, per l'accesso pubblico, che anche i cittadini possano utilizzare – con esclusivo riferimento alla propria posizione - alcuni servizi dedicati attraverso il sito web di ANPR, ai fini della consultazione, verifica ed eventuale richiesta di rettifica dei propri dati elettorali, nonché per il rilascio in modalità telematica della certificazione relativa al proprio godimento dell'elettorato attivo.

L'*articolo 5* stabilisce espressamente che le misure implementate per l'erogazione dei servizi devono garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi nonché il tracciamento delle operazioni effettuate. Infatti l'accesso ai servizi è consentito, sia da parte dell'Ufficiale elettorale, sia da parte dei cittadini, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2. Nel dettaglio, l'allegato 3 al decreto ("Misure di sicurezza") stabilisce le caratteristiche tecniche che deve possedere l'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR.



L'articolo 6 attribuisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, la titolarità del trattamento dei dati contenuti in ANPR sia al Ministero dell'interno (specificatamente sotto i profili della conservazione, comunicazione e adozione delle relative misure di sicurezza), sia al sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, (limitatamente alla registrazione dei dati elettorali e alla sezione "Servizi per i comuni"). Vengono, poi, designati come responsabili del trattamento la Sogei - Società generale d'informatica S.p.A. (incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura) e PagoPA S.p.A. (per il trattamento dei dati necessari per l'utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del Codice dell'amministrazione digitale).

L'articolo 7 del decreto prevede, infine, che «Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell'interno dell'attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i dati di cui all'allegato 1- "Dati liste elettorali"».

Tale servizio verrà attivato dal 1° dicembre 2022; pertanto il suddetto periodo di dodici mesi decorrerà da tale data.

o o o

Per quanto concerne gli **aspetti più propriamente tecnici**, si rappresenta che l'Ufficiale elettorale deve registrare e garantire l'aggiornamento in ANPR dei dati contenuti nell'allegato 1 del decreto tramite i servizi dell'ANPR erogati in modalità *web service*, oppure attraverso una *web application*, entrambi disponibili, come detto, a decorrere dal prossimo 1° dicembre.

Si possono registrare e tenere aggiornati i dati elettorali di cui all'allegato 1 del decreto utilizzando i propri applicativi gestionali, opportunamente integrati con i *web services* messi a disposizione, le cui specifiche tecniche sono pubblicate nel sito ANPR (anpr.interno.it oppure anpr.interno.gov.it) seguendo il percorso: *Il progetto->Strumenti di lavoro->Documentazione tecnica*. Nel nuovo sito ANPR, che sarà reso disponibile a breve, il percorso sarà il seguente: *Area tecnica->Documentazione tecnica*. Per le attività di sviluppo e integrazione necessarie all'adeguamento dell'applicativo gestionale comunale è possibile utilizzare l'ambiente di *Test Comuni*.

In alternativa, l'Ufficiale elettorale ha la possibilità di registrare e tenere aggiornati i dati elettorali attraverso la *web application* di ANPR, seguendo le istruzioni contenute nel Manuale "*Liste Elettorali - Web Application - Guida operativa per i Comuni*", disponibile nella citata sezione del sito ANPR, all'interno della quale verranno anche pubblicati eventuali aggiornamenti ed ulteriore materiale necessario alla realizzazione del progetto.



Per agevolare la prima registrazione dei dati elettorali sarà disponibile, dal 1° dicembre p.v., nella **web application di ANPR la funzionalità "Upload del file" per il caricamento massivo** dei dati degli elettori e delle sezioni del Comune. Tale funzionalità può essere utilizzata **soltanto per la prima trasmissione** dei dati e sarà disattivata al termine dell'invio. Per i successivi aggiornamenti devono essere utilizzate le funzionalità della *web application*, descritte nel suddetto Manuale, o, in alternativa, il sistema gestionale del Comune opportunamente integrato con i *web services* messi a disposizione da ANPR.

Si rappresenta, infine, che la realizzazione di tale progetto è finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fino al 31 dicembre 2024; è inoltre previsto un supporto ai Comuni da finanziare con il Piano Nazionale Complementare (PNC).

Si pregano le SS.LL. di informare del contenuto della presente circolare i sindaci, i segretari comunali e gli Ufficiali elettorali sensibilizzandoli sull'importanza dei conseguenti adempimenti e sulla necessità di porre in essere ogni utile intervento ai fini della risoluzione tempestiva di eventuali criticità, rivolgendosi, ove necessario, al numero verde ANPR 800863116.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Sgaraglia

